SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1962

(133ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » **(1030-B)** (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2326, 2327, 2328
BERGAMASCO, *relatore* 2326, 2327
BERTOLI 2327
CENINI 2327

« Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro » **(1688-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2325, 2326
BERGAMASCO, *relatore* 2325, 2326
RUGGERI 2326

« Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo » **(1743)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 2330, 2332, 2337, 2338, 2340
BERTOLI 2334, 2338
BRACCESI 2334
CENINI 2334
DE LUCA, *relatore* . . 2330, 2331, 2333, 2338
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2340
FORTUNATI 2332, 2333, 2340
FRANZA 2334
MARIOTTI 2331, 2337, 2338, 2340
PARRI 2338
PIOLA 2333, 2335, 2336, 2340
RODA 2333, 2336, 2337, 2338, 2340
RUGGERI 2333
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 2336
2337, 2338, 2340

« Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva » **(1768)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2234, 2325
BERGAMASCO, *relatore* 2324

« Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva

della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » **(1792)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2328, 2329, 2330
BERTOLI 2329
BRACCESI, *relatore* 2328, 2329
CENINI 2330
MARIOTTI 2328, 2329
RODA 2329

« Adeguamento delle pensioni di guerra indirette » **(1853)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 2341, 2342, 2343, 2344
CARELLI 2342, 2343
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2342, 2343
OLIVA, *relatore* 2341, 2343, 2344
PARRI 2344
RUGGERI 2343

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertola, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, da lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva » (1768) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olmè dalla destinazione perpetua a coltura boschiva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio in ogni sua parte l'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 500.000, lo svincolo di ettari 1.29.35 di area del bosco Olmè — contraddistinta in catasto di quel comune alla Sezione *A*, foglio XI, mappali 1-*a*, 1-*c* e 14 — dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto in data 10 ottobre 1891, n. 156, repertorio Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

B E R G A M A S C O , *relatore.* Con contratto del 10 ottobre 1891 il Demanio dello Stato vendette due boschi, detti « Olmè » e « S. Marco », ai comuni di Cessalto e di Chiarano, in provincia di Treviso, che successivamente, con atto di divisione del 1941, se li divisero fra loro. Una norma dell'anzidetto contratto di compravendita stabiliva che i due terreni dovessero essere destinati in perpetuo a coltura boschiva (bosco ceduo) e che, ove tale destinazione fosse mutata o resa impossibile, l'Amministrazione avesse il diritto di rescindere il contratto. In considerazione del vincolo come sopra imposto il prezzo d'acquisto originario fu ridotto a circa un quinto e, precisamente, per quanto riguarda il bosco « Olmè », da lire 112.335 a lire 23.534.

I due boschi ebbero molto a soffrire dalla prima guerra mondiale e, più tardi, vennero in parte ridotti a coltura agraria. Nel 1938, intervenne, per quanto riguarda il bosco « S. Marco », una transazione per la

quale l'Amministrazione acconsentì a togliere il vincolo verso pagamento di lire 305.000 da parte del Comune di Chiarano e di lire 152.565 da parte del comune di Cessalto, mentre, per quanto riguarda il bosco « Olmè », appartenente per intero al Comune di Cessalto, si provvide alla sua ricostituzione. Ma già nel 1941 il Comune richiedeva che il bosco da perpetuamente ceduo potesse essere trasformato in pioppeto e, più tardi, nel 1956 e nel 1960, non potendo, per difficoltà di bilancio, chiedere il riscatto completo, chiedeva che almeno una parte di esso, pari a circa metri quadrati 13.000, potesse essere ceduta all'I.N.A.-Casa per la realizzazione di un programma costruttivo.

L'Amministrazione demaniale, sentito anche il Ministero dell'agricoltura, e ritenuto che, a seguito dell'intervenuta bonifica della zona, più non sussistessero le ragioni di carattere igienico che avevano consigliato un tempo l'apposizione del vincolo, acconsentiva ad eliminarlo per la superficie richiesta ed identificata in catasto, a condizione: 1) che il contratto per lo svincolo fosse approvato con legge, così come era avvenuto per il contratto di vendita del 1891 che il vincolo aveva imposto; 2) che fosse corrisposto all'Amministrazione un equo compenso, essendo stata l'opposizione del vincolo elemento determinante nella fissazione del prezzo di vendita. Tale compenso era determinato dall'Ufficio tecnico erariale in lire 500.000. Il Comune di Cessalto essendo d'accordo, in data 19 luglio 1960 era stipulato il relativo contratto presso l'Intendenza di finanza di Treviso, contratto subordinato, per quanto riguarda la validità, all'approvazione legislativa. Tale approvazione è appunto l'oggetto del presente disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che si ritiene senz'altro accettabile.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una zona boschiva che era stata vincolata e di cui si chiede lo svincolo per fabbricare delle case alla popolazione. L'Ufficio erariale ha stabilito in lire 500.000 il compenso dovuto, per il suddetto svincolo, dal Comune, e che il Comune stesso è disposto a pagare. Mi sembra che non ci debbano essere ostacoli all'approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro » (1688-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura:

Articolo unico.

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Provincie e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonchè i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Si tratta di un disegno di legge che era stato già approvato dalla nostra Commissione e che

la Camera dei deputati ha modificato. Esso riguarda la vendita di terreni sui quali sono state fatte successivamente delle costruzioni. Per norma generale di diritto, le costruzioni, prendendosi a base l'accertamento fatto all'atto della vendita, accedono al suolo e vengono tassate. Però, siccome alcune Amministrazioni pubbliche, Province e Comuni, avevano deciso la vendita dei terreni con delibera regolare e il contratto era stato fatto successivamente, mentre nel contempo dette Amministrazioni avevano autorizzato i costruttori a edificare, risultava che questi dovevano pagare l'imposta di registro anche per le costruzioni, mentre avevano comperato il terreno libero. Allora, con il disegno di legge in esame, si era stabilito che non si potessero tassare le costruzioni eseguite successivamente alla delibera di vendita, ma prima del contratto, purchè anteriormente all'entrata in vigore delle norme contenute nel disegno di legge stesso. La Camera dei deputati a sua volta ha operato una piccola aggiunta; al primo comma del testo da noi approvato, che diceva: « In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Provincie e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione », la Camera dei deputati ha aggiunto le parole « nonchè i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati ».

P R E S I D E N T E . In sostanza si tratta di una estensione a favore degli Istituti delle case popolari.

R U G G E R I . Non si vede, però, perchè solo a favore degli Istituti per le case popolari.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Ritengo che la modificazione introdotta dalla Camera sia in relazione alle finalità che tali Istituti perseguono.

P R E S I D E N T E . Poiche non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il testo modificato del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (1030-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

B E R G A M A S C O , *relatore*. La Commissione ricorderà certo il disegno di legge in esame — di cui fu relatore il collega Conti, al quale, per non so qual motivo, sono succeduto —, che ha dato luogo ad una discussione abbastanza vivace. Si tratta della interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici. Come la Commissione sa, detta legge, poi integrata dall'altra 27 maggio 1959, n. 355, stabilisce che i valori dei fondi rustici, agli effetti della denuncia di successione o della registrazione nel caso di atto tra vivi, non siano più accertati con la

procedura di cui alla legge 7 agosto 1936, n. 1639, ma vengano fissati in base a determinati coefficienti, variabili d'anno in anno, di moltiplica dei redditi catastali, sempre che la denuncia non sia inferiore alla cifra così ottenuta. Erano pertanto adottati moduli fissi, che si ritenevano mediamente corrispondenti alla realtà, al fine di snellire la procedura di accertamento ed eliminare ricorsi e vertenze. Ad un certo momento è risultato che, per la perdurante crisi nel settore agricolo e la conseguente svalutazione dei terreni, specie in alcune regioni e sulle zone di collina e di montagna, erano spesso risultati inconvenienti dall'applicazione dei moduli fissi.

Il senatore Trabucchi provvide allora a presentare il disegno di legge n. 1030, che fu approvato da questa Commissione, col quale si precisa, in sede interpretativa, che in caso di omessa denuncia oppure quando la denuncia rechi valori inferiori a quelli determinati in base alla legge del 1954, l'accertamento deve aver luogo ai sensi della legge fondamentale 7 agosto 1936, n. 1639; ma si precisa altresì che si può giungere in tal modo ad accertamenti superiori, nonchè a quelli della denuncia, anche a quelli come sopra determinati. In altre parole, era ulteriormente chiarito che, contrariamente ad una prassi invalsa in alcuni uffici finanziari, i valori determinati in base ai moduli fissi non fossero inderogabili.

Il disegno di legge è stato modificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati, la quale ha adottato il criterio che in nessun caso avrebbe potuto, l'accertamento dell'ufficio, essere superiore ai valori risultati dalla adozione dei moduli fissi. Tale è la modifica sostanziale da essa apportata all'articolo 2, dalla quale discendono le modifiche agli articoli seguenti. Ritengo di non poter condividere il criterio così adottato. Sembra infatti a me che la legge del 1954, volta a favorire il contribuente, abbia inteso, istituendo i moduli fissi, di stabilire un criterio transattivo e forfettario. Liberi i contribuenti di non adeguarsi ad esso, ma in tal caso libera anche l'Amministrazione di accertare, ricorrendone le condizioni, valori superiori. Se ben ricordo, nella discussione svoltasi davanti a questa Commissione, il collega Fortunati aveva anzi chiesto che, come si consentiva al contribuente di denunciare valori inferiori a quelli dei moduli fissi, così si consentisse all'Amministrazione di accertare valori superiori. Ciò avrebbe avuto carattere innovativo, e non interpretativo, rispetto alla legge del 1954, e praticamente l'avrebbe privata del contenuto. Ma sembra equo che il contribuente, il quale non accetti il modulo fisso, accetti l'alea di un accertamento che sarà di norma inferiore, ma potrà anche essere superiore al modulo fisso. Ciò non dovrebbe, a mio avviso, preoccupare i proprietari di quelle zone che il presente disegno di legge intende favorire, poichè nei loro confronti l'ipotesi non potrà realizzarsi.

Ma si eviterà così che, in altre zone ed in altre condizioni, altri contribuenti siano indotti a denunciare valori inferiori a quelli risultanti dai moduli, nella certezza che, in nessun caso, potranno essere tenuti a pagare in relazione ad un accertamento eccedente i moduli stessi. Ciò tanto più in quanto risultano soppressi, nel testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati, la sopratassa e le eventuali penali, e la misura degli interessi moratori appare ridotta dal 10 al 6 per cento.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un provvedimento di una certa complessità, come ha avvertito il relatore, e ritengo che se ne debba sospendere la discussione in attesa che ritornino i rappresentanti delle Finanze, momentaneamente assentatisi.

B E R T O L I . Siccome a me sembra che i concetti esposti dal relatore siano abbastanza chiari, potrebbe essere lo stesso senatore Bergamasco a formulare un emendamento.

B E R G A M A S C O , *relatore*. A mio avviso, bisognerebbe ritornare al testo approvato dal Senato.

C E N I N I . Sono d'accordo anch'io: il testo del Senato è migliore.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Comunque nei singoli articoli ci sono diverse nor-

me che andrebbero rivedute una per una, per cui anch'io sono dell'avviso che sia opportuno attendere il ritorno del ministro Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1792) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 2 gennaio 1958, n. 1, viene ulteriormente elevato a lire 2.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

B R A C C E S I , *relatore*. Nel 1960 — i dati del 1961 non sono ancora pronti — la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ha concesso 517 mutui ordinari, 20 mutui per la costruzione di case al ceto medio e 12 finanziamenti di crediti alberghieri e turistici con fondi stanziati dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione siciliana, per un ammontare complessivo di 8 miliardi e 200 milioni di lire, somma superiore di oltre 3 miliardi ai finanziamenti già concessi nel 1959.

Questa operazione di credito, nel suo complesso, alla fine del 1960 — e naturalmente sarà aumentata ancora di più nel 1961 — ammontava a 30 miliardi e 200 milioni di lire. Le cartelle in circolazione alla fine dello stesso anno 1960 ascendevano complessivamente a 26 miliardi e 300 milioni, contro 19 miliardi e 800 milioni del 1959. Poichè il fondo di riserva del credito fondiario è di sole lire 1 miliardo e 319 milioni e la emissione di cartelle, secondo la legge istitutiva, non può superare le venti volte, al fine di continuare quest'opera di concessione di mutui, continuamente richiesti per l'incremento della Sicilia, il Banco suddetto propone di passare un miliardo dal suo fondo normale al fondo del credito fondiario per potere in tal modo aumentare l'emissione di cartelle per altri venti miliardi e ciò, ripeto, per soddisfare le aumentate esigenze e richieste pervenute alla Sezione di credito fondiario. La proposta elevazione di un miliardo del fondo speciale di riserva per procedere alle operazioni menzionate ha avuto il relativo regolare benestare da parte del Comitato del credito e del risparmio ed il disegno di legge all'esame della nostra Commissione è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Sono a disposizione degli onorevoli colleghi per fornire loro eventuali altri dati, se ritenuti necessari — cosa che non credo —, ma ritengo che in linea di principio non si possa fare altro che raccomandare il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

M A R I O T T I . Non entro nel merito del disegno di legge per quanto riguarda la proposta di aumento del fondo di riserva, che consentirebbe di fare ulteriori operazioni di credito fondiario. Se non sbaglio le concessioni di mutui da parte del Banco di Sicilia dovrebbero servire ai richiedenti per fabbricare case. Ora, se si deve votare questo aumento così per amicizia e per quieto vivere, siamo d'accordo; altrimenti a me sembra che il provvedimento legislativo investa, non solo lo stesso meccanismo delle

operazioni, ma anche il tasso di interesse che i richiedenti di questi mutui vengono in definitiva a pagare. Per l'esperienza che io ho sul piano di queste operazioni fatte dalla Banca nazionale del lavoro, mi risulta che le operazioni medesime vengono a costare un'enormità. Per lo scarto fra il valore nominale delle cartelle e il loro valore effettivo di mercato, più gli interessi sulle commissioni, eccetera, l'operazione, per quanto apparentemente sembri piuttosto conveniente, è in realtà abbastanza onerosa, poichè, anzichè il solo interesse del 3-4 per cento, si viene a pagare complessivamente l'8, il 9 e anche il 10 per cento, ciò che pone pertanto i richiedenti in una situazione estremamente gravosa all'atto del rimborso del capitale e interessi. La situazione viene maggiormente ad aggravarsi quando le operazioni di rimborso si protraggano per anni e anni.

Non conosco il trattamento che il Banco di Sicilia fa, ma anche sotto altri aspetti il disegno di legge, secondo me, dovrebbe essere esaminato più attentamente. Per esempio ci si domanda: con quali criteri si concedono i mutui? Si ubbidisce a un criterio di decentramento territoriale? Si tratta di favorire uno sviluppo economico che si sta verificando nella stessa Regione siciliana? Io penso che, se esaminassimo tutti questi aspetti, potremmo poi votare tranquillamente il disegno di legge, ma allo stato, si tratterebbe di mettervi lo spolverino soltanto perchè le riserve sono carenti in rapporto alle richieste di mutui, e mi sembra che in tal modo non assolveremmo pienamente al nostro compito quali membri della Commissione finanze e tesoro.

È il relatore in condizioni di poterci dare chiarimenti in merito?

B R A C C E S I , *relatore*. Credo di non essere in grado di farlo, poichè i dati che ho concernono il bilancio del 1960.

M A R I O T T I . Non potendo avere i chiarimenti necessari io chiedo un rinvio.

B E R T O L I . D'accordo con il senatore Mariotti su quanto ha formato oggetto delle sue considerazioni, alle quali vorrei aggiungere una domanda: la somma per l'aumento di un miliardo del fondo speciale di riserva per le operazioni di credito fondiario da dove viene attinta? Questo è il punto. È vero che passando da 1.300 milioni a 2.300 milioni di lire si ha la possibilità di emettere altri 20 miliardi di cartelle (e a me sembra che questo sia un limite molto ampio). Tuttavia è importante sapere da quale riserva il Banco di Sicilia ottiene questo miliardo.

P R E S I D E N T E . Lo ottiene mediante trasferimento di mezzi già accantonati: è detto nel disegno di legge.

B E R T O L I . O ha riserve che sono superiori al limite imposto dalla legge e dallo statuto, oppure compie un atto non consentito...

R O D A . Vi sono due riserve...

B R A C C E S I , *relatore*. Aspettavo di avere il bilancio del 1961 per ottenere queste notizie, ma il bilancio, come ho detto, non è ancora pronto.

B E R T O L I . Oltre alle ragioni esposte dal senatore Mariotti, vi sono anche le osservazioni da me fatte. Vi sono utili accantonati?

R O D A . Data la struttura di queste aziende di credito, mi pare di aver capito che il passaggio da un tipo di riserva ad un altro tipo di riserva di istituti di credito di diritto pubblico non avrebbe dato luogo ad alcun inconveniente. Nel caso nostro, si tratta di una semplice partita di giro — salvo a vedere bene il bilancio, s'intende — che può, anzi deve, per fortuna o disgrazia, a seconda dei punti di vista, essere approvata dal Parlamento. Però per renderci conto della meccanica di questo trasferimento da un tipo di fondo di riserva ad un altro tipo di riserva, anche perchè si devono emettere delle obbligazioni, sarebbe opportuno avere in visione, almeno per un minuto, il bilancio.

P R E S I D E N T E . Le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi sono tutte di un certo rilievo, e lo stesso relatore ha dichiarato che se fosse in possesso del bilancio dell'anno scorso potrebbe dare i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

C E N I N I . Credo che in un provvedimento legislativo sia bene usare termini precisi, mentre, nel disegno di legge, è detto che il « fondo viene ulteriormente elevato mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria ». Tale espressione mi sembra troppo generica. Proporrei si usasse una formula di questo tipo: « trasferimento mediante prelievo dal fondo... di cui al bilancio... ».

P R E S I D E N T E . Invito il relatore a fornire gli elementi richiesti. Nell'attesa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo » (1743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati e la Commissione di giustizia del Senato ha espresso il suo parere favorevole.

Di che cosa si tratta? Siamo in tempi in cui la meccanizzazione ha una diffusione larghissima; si può dire, anzi, che essa raggiunge tutti gli strati della vita associativa e amministrativa; per i vari servizi amministrativi dello Stato, enti pubblici, aziende e società ormai essa è una realtà e consente lo snellimento delle varie operazioni, una maggior celerità delle operazioni stesse e anche una maggior sicurezza di evitare eventuali errori. Sappiamo già che ci sono in funzione macchine per la emissione dei biglietti di viaggio da parte delle stazioni, emissione fatta automaticamente, così come si procede all'affrancatura e timbratura automatica delle corrispondenze. In sostanza si tratta di macchine elettriche che stampano impronte rappresentative di determinato valore, macchine che totalizzano gli importi, che catalogano dati statistici degli importi stessi. Tali macchine incontrano sempre più larghi consensi e si diffondono ovunque: ci sono molte nazioni europee ed extra europee che le hanno adottate (e tra queste il Belgio, la Svezia, la Danimarca, la Svizzera, il Brasile) per molteplici operazioni: imposte di bollo sulle quietanze e atti scritti eccetera vengono infatti pagate mediante l'uso delle macchine. In vista di questo, molte imprese commerciali e industriali hanno chiesto che si introducessero anche in Italia dei sistemi meccanici per assolvere l'imposta di bollo, nella misura della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Dobbiamo tenere presente che vi è un numero sempre crescente di moduli, di libri, di registri contabili, di stampati per cambiali e tratte, di atti e scritti che le imprese devono porre in essere per la loro attività. Tutto questo comporta un lavoro pesante, non sempre agevole; e poichè con l'articolo 15 della legge sul bollo è ammessa la possibilità di applicare e di annullare le marche da parte degli interessati, si verrebbe, ove fosse consentito l'uso delle predette macchine, ad ottenere un notevole vantaggio, evitando, fra l'altro, perdita di tempo per la tenuta di appositi registri di contabilizzazione e, nei casi in cui si fa ri-

corso all'ufficio del registro per l'applicazione e l'annullamento delle marche, specie nei grandi centri, in cui vi è una concentrazione ed un assembramento di folla, perdita di tempo per le soste che in tal caso soffre spesso il servizio di bollazione

Analogamente a quello che si è fatto e che si fa, ad esempio, nel Belgio — il nostro sistema tributario ha molte analogie con quello — si vorrebbe introdurre l'effettuazione della bollazione a mezzo di macchine elettriche, che abbiano determinate caratteristiche e che offrano garanzie assolute contro determinate frodi. Le caratteristiche di queste macchine vengono fissate, secondo il disegno di legge, dal Ministro delle finanze. Inoltre le macchine devono fornire una bollazione nitida e chiara, specialmente nelle totalizzazioni, devono avere un bollo a calendario. Tutto questo, dal punto di vista tecnico e meccanico, è conseguibile senza difficoltà.

M A R I O T T I . Chi le fabbrica queste macchine?

D E L U C A , *relatore*. Le fabbricheranno quelle industrie che hanno particolari attrezzature per tale produzione. Non le fabbricherà lo Stato, ma delle industrie private, le quali devono naturalmente attenersi a determinati modelli e indicazioni forniti dal Ministero delle finanze.

Detto questo, prevengo la domanda: chi sono i beneficiari del provvedimento? Rispondo: essi sono gli enti pubblici, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata, le aziende e gli istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette, gli appaltatori delle imposte di consumo e i pubblici ufficiali: queste sono le persone e gli enti autorizzati a usufruire eventualmente — se il Senato approverà il disegno di legge — delle macchine elettriche bollatrici.

Viene prevista anche l'autorizzazione alle bollature meccaniche per le cambiali, limitatamente, però, alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali, a condizione che esse siano redatte su moduli propri, stampati o litografati, aventi le dimensioni stabilite dall'articolo 5 della legge per il bollo, purchè l'imposta di bollo non superi le diecimila lire.

Giustificato è il rigore che si è voluto conservare per le cambiali-tratte che danno luogo alla riscossione di importi d'imposta superiori a 10.000 lire, e per le cambiali di altro tipo, tenuto conto che le aliquote sono stabilite in misura proporzionale, ragguagliate, cioè, all'importo ed alla scadenza del titolo e che relativamente a quelle aventi una scadenza superiore ai quattro mesi gli importi riscossi a titolo d'imposta sono rilevanti e considerato altresì che, giusta il vigente ordinamento (regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669), il bollo esercita notevole influenza sulla efficacia esecutiva del titolo con conseguenze di ordine civilistico.

Io ricordo, a questo proposito, la norma la quale afferma che la validità delle cambiali e dei vaglia cambiari, ivi compresi quelli a vista e a certo tempo a vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titoli esecutivi. Ecco perchè si è voluta porre la suddetta limitazione.

La deroga alle norme generali per quanto concerne le cambiali-tratte indicate nell'articolo 1 trova giustificazione e sostegno nel fatto della crescente diffusione del sistema dei pagamenti differiti con cambiali-tratte e nella esigenza di una sollecita emissione degli effetti.

È noto, infatti, che le grandi e medie industrie italiane, in grandissimo numero, se non nella totalità, hanno adottato il sistema della vendita ai clienti a loro volta rivenditori, contro la emissione di tratte di importi parziali ripartiti in periodi di 30, 60, 90 e 120 giorni dalla data della fattura. Ora se le moderne attrezzature d'ufficio dell'azienda (macchine elettriche, centri meccanografici e simili) permettono la formazione di questi titoli con la celerità e la precisione adatte alle esigenze di una moderna organizzazione aziendale, è logico che sia agevolata anche dal punto di vista tributario la formazione di essi specialmente quan-

do non sussistono i motivi sopra indicati per un maggior rigore.

Ci sono determinate garanzie previste dal provvedimento stesso. Ho richiamato quella per cui le caratteristiche tecniche delle macchine bollatrici e le norme per il loro impiego devono essere determinate dal Ministero delle finanze. Ve ne sono altre, come quella che le macchine devono essere fornite senza punzoni, in quanto a ciò provvede esclusivamente l'Amministrazione. Poi ci sono altre norme, che servono a tutelare e garantire il trasferimento delle macchine, garanzie che potremo mettere in evidenza nel corso della lettura degli articoli; e vi sono anche delle sanzioni di natura pecuniaria, per quelli che trasgrediscono alle norme, in particolare quella che vieta all'utente di trasferire definitivamente e anche temporaneamente la macchina bollatrice ad altra persona o in altro locale; di sostituire, di modificare, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Per la inosservanza di queste e altre norme puo essere comminata a carico dei trasgressori una pena pecuniaria da 50.000 a 500.000 lire.

Giunto a questo punto, desidero raccomandare l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione perchè mi sembra che esso s'inquadri perfettamente nel nostro mondo moderno. Vorrei far presente soltanto che i tabaccai hanno fatto notare come con l'approvazione del disegno di legge in esame essi verrebbero a perdere una parte dei loro introiti in conseguenza dell'aggio che loro spetta per la vendita di valori bollati. I tabaccai stessi, pertanto, chiedono di essere autorizzati, al pari delle società, delle imprese e degli enti richiamati, ad applicare il bollo per conto delle società, enti, imprese e persone stesse, e quindi di godere parità di trattamento, in maniera che essi pure possano munirsi di macchine bollatrici, applicare il bollo e non perdere i proventi relativi. È una istanza che io sottopongo all'attenzione dell'onorevole Ministro e della Commissione.

F O R T U N A T I . Ho la netta impressione che l'esperienza obbligherà l'Amministrazione finanziaria a variare, nel corso del tempo, i punzoni. L'esperienza insegna che è facile prevedere come, dopo un certo tempo, si arriverà alla falsificazione dei punzoni. In proposito potrei fornire alcuni dati per quanto riguarda i punzoni con cui si tratta la carne da macello, punzoni in un certo senso meno facilmente falsificabili di quelli delle macchine bollatrici di cui ci stiamo occupando: ebbene, in alcuni casi noi, al comune di Bologna, abbiamo dovuto, nel corso di un mese, variarli quattro o cinque volte. Qui invece, nel disegno di legge, non è prevista una punzonatura variabile e sembra che, una volta fissata, essa rimanga inalterata Allora, a me pare che in ogni caso debba essere prevista una punzonatura variabile e che anche i terzi siano posti a conoscenza del variare del punzone.

Seconda questione: nel provvedimento la sanzione pecuniaria è prevista soltanto per il caso di trasferimento della macchina fornita di punzone da un organismo autorizzato ad un altro organismo. Io credo che l'uso di un punzone non fornito dall'Amministrazione costituisca un reato già previsto dalle norme del diritto; però a me sembra che sarebbe anche opportuno prevedere in ogni caso una sanzione pecuniaria, in quanto l'esperienza insegna che in casi simili la remora forte non è tanto il procedimento penale, che si sa quando e come comincia e non quando e come finirà, bensì la sanzione pecuniaria.

Infine, per quanto concerne l'articolo 1, è vero che si parla di pubblici uffici, ma a me pare che come si è pensato addirittura di autorizzare alla bollatura le società per azioni, quelle a responsabilità limitata, le aziende, gli istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo sarebbe il caso, per quanto concerne l'amministrazione pubblica, di non parlare semplicemente e puramente di pubblici ufficiali, in quanto parrebbe che ne debbano rimanere esclusi enti pubblici di tipo particolare, come i Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, e così via.

P R E S I D E N T E . Ma questi sono enti pubblici per eccellenza.

F O R T U N A T I . E i pubblici ufficiali chi sono?

R U G G E R I . Coloro che sono incaricati di funzioni di pagamento, come gli ufficiali giudiziari eccetera.

F O R T U N A T I . D'accordo.

R O D A . Mentre il principio della meccanizzazione mi trova consenziente, mi sembra che dal punto di vista della sua applicazione pratica il disegno di legge in esame susciti notevoli perplessità. Anzitutto io mi chiedo se si tratti di un beneficio vero e proprio, qualora da tale beneficio debbano rimanere esclusi i privati o quelle forme di società che non siano previste dall'articolo 1. Posso citare numerosi casi di imprese private che hanno dimensioni di gran lunga maggiori di quelle previste nel provvedimento. Ecco il motivo per cui non capisco il significato del beneficio. Io dico che per una società per azioni che può essere costituita anche con il modesto capitale di un milione, vi sono tante e tante altre imprese private, come, per esempio, l'azienda di un macellaio, con capitale nettamente superiore. E perchè queste ultime non debbono godere dello stesso privilegio?

Seconda impostazione errata: per quanto riguarda le cambiali-tratta, benissimo, in quanto ogni impresa potrà avere le sue, con i geroglifici che vuole, perchè anche questo è un mezzo di propaganda, pur se poi le tratte ritorneranno insolute a chi le ha emesse; ma io mi chiedo il motivo per cui il fabbricante della macchina debba essere — vedi l'articolo 5 — corresponsabile in solido con l'utente. Ma se nei precedenti articoli è stabilito che le macchine debbono presentare determinati requisiti di funzionamento e di costruzione e che la loro approvazione è a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, tutto questo non basta e quel disgraziato che, dopo studi, progetti, prove eccetera, avrà approntato una macchina perfetta, spendendo capitali ingenti, investendo milioni, dovrà poi correre il rischio di sentirsi bocciare tutto da un funzionario magari solo perchè la macchina ha un colore non gradito? Una volta vistasela accettare, dovrà per di più continuare a vivere con la preoccupazione di responsabilità future?

Mi chiedo poi con sgomento quanti saranno i fabbricanti e quante le confusioni, le possibilità di frode indipendentemente dai punzoni, perchè lo stimolo alla frode è in funzione della cifra che si deve pagare e dei diversi tipi di macchine che vengono posti in commercio. Ma allora, lo Stato che ha finalmente le sue imprese costruttrici di macchine, perchè non impone un suo proprio tipo di macchina? Si avrà così una garanzia assoluta che i diversi tipi di macchine che si prestino a diversi tipi di frode non ci saranno. Perchè c'è anche il problema di come stabilire la frode: lo Stato l'accerterà dopo che per anni e anni sarà stato defraudato di centinaia di milioni? Nasceranno allora liti a non finire, perchè, fra l'altro, sarà molto difficile stabilire dove abbia inizio e dove finisca la corresponsabilità del fabbricante.

D E L U C A , *relatore*. Che cosa ha inteso dire il senatore Roda quando ha proposto che sia lo Stato a predisporre il tipo di macchina?

R O D A . Che sia lo Stato stesso a fabbricarle.

Ultima considerazione. Nutro una grandissima fiducia nei funzionari dello Stato: peraltro sono del parere che minori possibilità si danno ai funzionari di esercitare discrezionalmente funzioni tanto importanti e meglio è, perchè è chiaro che quando ci sono in gioco interessi di centinaia di milioni non ci si può rimettere a un giudizio imparziale finchè si vuole ma pur sempre soggettivo.

Infine debbo far notare che nel provvedimento si ignorano completamente le modalità del riscontro, del controllo, della riscossione e via dicendo.

P I O L A . È detto tutto all'articolo 9: sarà il Ministro ad emanare le norme per l'impiego delle macchine e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione al loro funzionamento. Del resto non è compito

questo del legislatore, cui spetta dettare la norma in generale e non di scendere nei particolari.

B E R T O L I . Mi preoccupo di una questione, che è forse l'inversa di quella prospettata dal senatore Roda: gli articoli 2, 3 e, in parte, 4 stabiliscono le norme sul controllo della fabbricazione delle macchine. A tale proposito, penserei che sarebbe opportuna qualche ulteriore specificazione. La mia preoccupazione, una volta ammesso il controllo dell'Amministrazione, non è che il funzionario si presti a cose illecite, ma che la concessione alle società fabbricanti di macchine sia una facoltà troppo impegnativa. Avendo i concessionari, per effetto dell'autorizzazione data dall'Amministrazione, la possibilità di vendere le macchine, si pone una questione di monopolio. A che prezzo saranno vendute le macchine elettriche? È certo che i fabbricanti cercheranno di assorbire, attraverso il prezzo, tutto l'utile derivante dalle macchine; ed invece che fare un favore agli istituti, alle aziende che le useranno, lo si farà soltanto ai fabbricanti, e ciò per effetto del provvedimento in esame. Propongo quindi che il prezzo di vendita e di noleggio delle macchine elettriche per la bollatura venga fissato dal C.I.P., in modo che si abbia la garanzia che il fabbricante non profitti di tutto l'utile intascandolo ai danni degli altri.

B R A C C E S I . Una macchina del tipo di cui si parla è già in uso presso l'Amministrazione. Colui che ha in noleggio la macchina versa all'Amministrazione postale un *quid* per cui la macchina, che ha un cartone forellato, allorchè ha utilizzato la timbratura e la bollatura fino alla concorrenza della somma pagata, si ferma e l'interessato dovrà versare un altro importo per far introdurre nell'apparecchio il corrispondente cartone. Analogamente, vorrei che fosse garantito nel disegno di legge che la consegna delle macchine bollatrici a qualsiasi richiedente verrà fatta soltanto a pagamento anticipato e che ne sia limitato l'uso esclusivamente in rapporto alla somma versata. È quindi inutile che si cambi il punzone, in quanto oltre a quella determinata cifra la macchina non potrà andare avanti. Se si avesse una tale garanzia tutte le obiezioni fatte verrebbero conseguentemente a cadere.

C E N I N I . Sono favorevole, in linea di massima, a questo disegno di legge, perchè penso che con esso sia favorito lo snellimento della bollazione degli atti di cui trattasi. Tuttavia mi permetto rivolgere al relatore e all'onorevole Ministro due domande. Innanzitutto perchè ci si limita ad autorizzare le società per azioni e quelle a responsabilità limitata e non si può applicare la norma, eventualmente, anche alle aziende individuali (osservazione fatta anche dal senatore Roda)? In secondo luogo, per quanto riguarda le cambiali tratte, perchè è stato posto il limite dell'ammontare a 10 mila lire? Quella che ne è stata data è una ragione valida? Prima di dare la mia approvazione, gradirei avere risposta alle mie domande.

F R A N Z A . Ritengo che, nell'introdurre questo sistema nuovo, occorra andare molto cauti. L'instaurazione di tale sistema può farci trovare di fronte a sorprese considerevolissime, anche perchè sul piano nazionale sarebbe difficile esercitare un rigoroso controllo.

Premesso questo, rilevo che non noto alcuna armonia in questo disegno di legge, mentre un'armonia ci dovrebbe essere. Avrei desiderato in primo luogo vedere il regolamento della *facultas agendi* data alle Intendenze di finanza e ai funzionari dello Stato per la concessione di questa autorizzazione. Nell'articolo 1 lo Stato si attribuisce il compito di concedere autorizzazioni senza fissare alcun limite per le modalità, senza farci sapere quando, a chi, in quali condizioni, quali requisiti vengono richiesti: tutta una casistica che dobbiamo conoscere, per sapere quali sono gli enti pubblici e quali le società private; se gli enti o società devono dare una cauzione o meno, e via di seguito. In secondo luogo la fabbricazione: questa deve essere anche autorizzata dall'Amministrazione. Credo che non tutti possano fabbricare le macchine che hanno quel-

la specifica finalità di applicare un bollo e metterle in commercio. È lo Stato che deve avere il controllo su queste macchine. Può essere data la concessione dell'esercizio di vendita o locazione solo a chi fabbrica, o anche a terzi concessionari? Occorre un notevole controllo, poichè, se tutti fabbricassero macchine, ne potrebbe derivare un danno. Questi sono, *grosso modo*, i rilievi che desideravo fare. Concludendo, mi sembra che il disegno di legge non rispetti la tradizione legislativa formatasi per provvedimenti di questo genere. Allo stato presente ritengo, pertanto, di non poter dare il mio consenso all'approvazione del provvedimento in esame.

P I O L A . La Commissione mi perdonerà se io esprimo una certa meraviglia di fronte al contenuto di alcuni interventi. Esaminandoli nel loro complesso vien fatto di pensare che appena la nostra Amministrazione pubblica, con molto ritardo, cerca di introdurre nell'organizzazione e per il funzionamento dei servizi la modernità delle macchine, sorgono molti « se », molti « ma », molti dubbi sui pericoli di evasione, eccetera. Noi siamo in ritardo nell'applicare questo sistema e bisogna che guardiamo a queste leggi con molta benevolenza, anche se per avventura non fossero del tutto perfette, anche se non lo saranno mai. Già vien fatto di pensare a necessità di controllo, quando in sostanza l'articolo 9 di questo disegno di legge dà al Ministro delle finanze — perchè non è il legislatore che deve compiere quegli atti che nell'articolo 9 sono indicati — l'autorizzazione a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici e a fissare le norme per l'impiego delle macchine stesse e per il versamento dell'imposta di bollo, dovuta in relazione al loro funzionamento. Detto questo mi sembra doverosa e necessaria la fiducia che dobbiamo dare agli organi del potere esecutivo per introdurre questa modernizzazione nei servizi amministrativi, modernizzazione che dobbiamo guardare, ripeto, con assoluta benevolenza e non con un senso di timore e di diffidenza. Lo stesso Ministro potrà sbagliare nel dettare le norme e le caratteristiche che la legge gli dà facoltà di stabilire, ed anche in questa ipotesi egli potrà rivederle, migliorarle, fare sì che si ottengano i benefici e gli effetti desiderati. Se facciamo troppa casistica, se ci proponiamo troppi problemi, noi non modernizzeremo mai la nostra Amministrazione. Mi sembra che questo popolo italiano, tanto geniale, non si debba fermare ed essere pauroso di fronte ad un nuovo utile moderno sistema per snellire i servizi amministrativi dello Stato. Il senatore Roda, il quale, nei suoi interventi, sotto l'apparenza talvolta scherzosa, dice sempre cose interessanti, si domanda perchè non estendiamo l'uso di queste macchine alle aziende private individuali. Uguale domanda è stata posta anche dal senatore Cenini. Ben venga il momento in cui noi potremo introdurre le macchine, con fiducia, anche presso la privata impresa individuale. Orbene, sono state, per ora, escluse le aziende individuali perchè si incomincerà intanto con le società per azioni e con quelle a responsabilità limitata, per poi man mano estendere l'agevolazione di cui trattasi alle altre forme di azienda. Non è cosa facile, lo faremo in un secondo tempo. Incominciamo intanto a dare le macchine a questo primo grosso gruppo menzionato nell'articolo 1.

Il senatore Roda ha anche detto che c'è un certo qual dubbio sull'obiettività, sulla capacità tecnica del funzionario dell'Amministrazione incaricato di controllare le caratteristiche tecniche delle macchine prima di approvarle. Per forza di cose bisogna rimetterci ad un uomo, il più possibile capace e fidato: anche se le macchine fossero fabbricate dallo Stato, vi sarebbe comunque necessità di controllo. Ed il Ministro farà cadere la sua scelta sull'elemento che risponda in pieno alle necessità e ai requisiti indispensabili per esercitare la funzione di un rigoroso controllo.

La parte invece dell'intervento del senatore Roda che si riferisce all'articolo 5 impone una certa meditazione. Indubbiamente l'articolo 5 si è ispirato, nello stabilire la corresponsabilità del concessionario con lo utente, al principio della *culpa in eligendo*.

Sotto questo profilo l'articolo 5 è da accettarsi, ed è certo da accettare quella parte dell'articolo 5 che rende responsabile il concessionario insieme all'utente per i difetti di costruzione o per l'imperfetto funzionamento delle macchine. Da ciò nasceranno degli inconvenienti: ne sono nati in tutte le Nazioni e tutte le Nazioni hanno continuato ad andare sempre più verso la meccanizzazione dei servizi. Li supereremo gradualmente; guai se ci fermiamo a fare della casistica e ai primi ostacoli: non andremmo mai avanti e resteremmo al vecchio punzone. Dobbiamo avanzare per forza. Guai se ci fermiamo a rappresentarci troppi timori sull'abusiva fornitura di punzoni; poichè la fornitura di questi e a carico del concessionario, egli ne risponderà nei confronti dell'Amministrazione.

Il timore del senatore Roda circa questa corresponsabilità non è fondato. Per il difetto di costruzione, trattasi di una responsabilità al di fuori del Codice penale.

R O D A . Mi consenta una brevissima interruzione: i miei dubbi sorgono considerando l'ipotesi che, dopo un certo periodo di funzionamento della macchina, l'utente venisse chiamato ad assolvere un debito per una cifra cospicua a causa di un difetto che si pretende risalga alle origini e che invece può essere dovuto a dolo dell'utente stesso.

P I O L A . Ripeto che non mancheranno e vi saranno certamente degli inconvenienti, ma il legislatore non può scendere a tutta la casistica. Saranno le norme emanate dal Ministro che attenueranno i difetti e quindi gli inconvenienti. Quanto a quello che ha detto il senatore Braccesi, io penso che, data la disposizione dell'articolo 9, possa essere considerato come viva raccomandazione al Ministro di tenerne conto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ringrazio tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione. Per la verità questo disegno di legge è stato a noi suggerito dal fatto che all'estero questi metodi sono di uso normale, come diceva il senatore Piola; ed allora si è pensato alla necessità di arrivare a modernizzare il nostro sistema di bollatura.

Al senatore Braccesi dirò che un'ulteriore spinta ci è pervenuta proprio dalle poste, che già utilizzano, con successo, le macchine elettriche per l'affrancatura delle corrispondenze. Abbiamo visto il funzionamento di tali macchine negli uffici postali e ci è stato assicurato che esse non danno luogo a inconvenienti di natura grave. Perciò abbiamo ritenuto che sia giunto il momento di modernizzarci anche noi. Naturalmente il problema che ci siamo posti è di scegliere le macchine più perfezionate ed alcune le abbiamo anche viste funzionare. Tutte hanno il sistema del cartoncino limitatore, che deve essere venduto dall'Amministrazione finanziaria e pagato anticipatamente. Non abbiamo voluto stabilire tutte le norme per legge per non essere poi costretti successivamente, per ovviare a piccoli ed inevitabili inconvenienti, ad emanare una altra legge. Per ora noi facciamo un esperimento. Quelle che, allo stato attuale, sono le richieste di requisiti che farà la mia Amministrazione, in concreto, per le macchine bollatrici, sono:

1) tasti o leve per la impostazione dei valori da lire 1 a lire 99.999; al termine di dette cifre deve comparire fisso un asterisco, mentre altri asterischi devono sostituire le cifre qualora l'impostazione dei valori fosse inferiore alla capacità della impostazione stessa;

2) totalizzatore generale ad alta capacità non rimettibile a zero e con dispositivo per rilevare con mezzo meccanico gli importi evitando la trascrizione per lettura, la matricola della macchina ed il numero progressivo indicante la sequenza delle operazioni;

3) totalizzatore per gli importi parziali, rimettibile a zero, con possibilità di lettura immediata per il controllo;

4) datario completo, indicante giorno, mese ed anno e con dispositivo da non consentire la retrodatazione;

5) numeratore progressivo non rimettibile a zero stampante sia sull'atto che sulla striscia di controllo;

6) foglio cassa o striscia regolatrice di controllo riproducente i dati di identificazione della macchina nonchè l'ammontare, la data ed il numero d'ordine di ciascuna bollazione;

7) vidimazione a mezzo clichè di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 35×90 circa sfruttabile per la massima parte delle stampe fisse di intestazioni, disegni, eccetera;

8) numeratore visivo a 4-5 cifre con innesto a richiesta per il riscontro di bollazione di moduli passati in macchina;

9) fornitura di chiavi singole per ciascuna macchina e chiave generale di blocco da custodirsi dall'Amministrazione finanziaria;

10) bloccaggio della macchina durante le operazioni di riscontri totali;

11) bloccaggio automatico della macchina a prestabiliti scatti di accumulazione del totalizzatore generale raggiungendo, per esempio, lire 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 o al raggiungimento della somma per la quale la macchina è stata calibrata;

12) *a*) funzionamento elettrico,

b) serbatoio di inchiostrazione di lunga durata;

c) fessura di introduzione per la bollatura dei moduli in sistemazione pratica;

d) stamperia valori e totalizzatori non accessibili;

e) impossibilità di ottenere doppia bollazione mediante carta carbone e procedimenti analoghi;

f) tastatore per bloccaggio macchina in assenza o rottura della striscia di controllo;

g) possibilità di piombare organi protettivi da manomissione;

h) fornitura rotoli, inchiostro grasso indelebile;

13) dispositivo d'impiego di cartoncini di bollazione forniti dall'Amministrazione congegnato in modo tale che ciascun cartoncino non possa essere ritirato dalla macchina senza portare l'indicazione delle bollazioni effettuate, dei dati d'identificazione della macchina e del numero totale dei cartoncini introdotti.

Naturalmente noi avremmo potuto benissimo inserire tali norme nel disegno di legge, ma ci saremmo poi probabilmente trovati di fronte alla necessità, per doverne modificare anche una sola, di ricorrere nuovamente a uno strumento legislativo, con tutte le conseguenze facilmente prevedibili. Ecco perchè è stato previsto che sia il Ministro delle finanze a stabilire con appositi decreti le norme di attuazione.

M A R I O T T I . Chi e che fabbrica le macchine che vengono fornite alle Poste?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi sembra la R.I.V.

Ritornando al problema principale, per quanto riguarda i punzoni è ovvio che sia l'Amministrazione a fornirli, perche essi costituiscono la parte che l'Amministrazione stessa deve maggiormente controllare per evitare che funzionino macchine di tipo irregolare. Può avvenire che si verifichino delle evasioni o delle frodi, e allora nell'articolo 5 si è previsto che se sono commesse dall'utente sia lui stesso a renderne conto, se invece sono conseguenti all'imperfetta costruzione o funzionamento della macchina, o peggio, alla fornitura di altri punzoni, ne risponde chi ha fabbricato la macchina.

P R E S I D E N T E . Qui cade l'osservazione fatta dal senatore Roda: se una macchina si guasta dopo un certo periodo di buon funzionamento, perchè ne deve rispondere anche il costruttore?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È espresso forse non chiaramente, ma il concetto è che ne risponde il fabbricante se l'imperfetto funzionamento dipende da un difetto originario.

R O D A . Supponiamo che una macchina arrivata a 100.000 bolli continui a battere registrando sempre 100.000: come si farà ad evitare la stampatura senza registrazione?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La macchina dovrà ovviamente essere costruita secondo determinate norme che ne garantiscano il perfetto funzionamento.

Per quanto riguarda l'uso delle macchine, due punti erano da tener presenti: l'autorizzazione alla ditta fabbricante, in quanto si devono assicurare determinate garanzie di controllo e di ispezione (naturalmente in questa materia più che prevedere l'emissione di appositi decreti da parte del Ministro non si poteva fare, perchè non è il caso, per ogni piccola variazione, di dover ricorrere a disegni di legge); in secondo luogo c'era da valutare a chi era opportuno commettere la fabbricazione delle macchine. Ci si è chiesti: dovrà essere lo Stato a fabbricarle? Per questo servizio, che in fin dei conti è a favore dei privati, che serve per facilitare la procedura, si è ritenuto opportuno affidare la costruzione delle macchine all'industria privata. Per quanto concerne i prezzi, ebbene, se una ditta ritiene di non poterli affrontare, non vedo perchè non possa continuare a servirsi delle normali vie attuali, cioè i tabaccai.

B E R T O L I . Però il margine di guadagno della fabbrica può assorbire i limiti di convenienza, ciò che praticamente viene favorito con la privativa.

P A R R I . Create la concorrenza.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Questo cercheremo di farlo senz'altro, tuttavia per ora siamo ancora in fase sperimentale. Sono macchine costose e quindi nella fase attuale è bene andare con una certa cautela. Poi emaneremo norme via via più adeguate, e sarà allora anche il caso di esaminare la posizione dei tabaccai, pur se mi sembra eccessivo arrivare a delle macchine anche per loro, creando così miriadi di stamperie.

In ordine agli enti che possono essere autorizzati ad usare le macchine, si è cercato di scegliere quelli che presentassero requisiti di una certa grandezza e di una certa personalità, in modo che si possano facilmente individuare e vagliare nella loro capacità produttiva: infatti, gli enti elencati all'articolo 1 presentano regolari bilanci, facilmente controllabili.

M A R I O T T I . Ma allora ci sono anche le società in accomandita per azioni.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* I due tipi fondamentali sono peraltro quelli da noi previsti. In definitiva a noi sembra che per la fase sperimentale sia opportuno attenersi ai limiti fissati; nessuna difficoltà però ad esaminare eventuali proposte di modifica.

R O D A . Desidero dichiarare, in relazione alle critiche di fondo da me fatte, che ritiro le mie obiezioni perchè le considerazioni del collega Piola e del ministro Trabucchi mi hanno convinto che si tratta di un esperimento, fase in cui è bene procedere con cautela. Però vorrei che il ministro Trabucchi tenesse in conto — come del resto ha sempre fatto — il nostro desiderio di procedere, a suo tempo, alla estensione alle aziende personali della facoltà di usare le bollatrici. Ma la questione di fondo mi sembra quella dell'estensione delle autorizzazioni alla fabbricazione delle macchine e quella delle sanzioni, ma specialmente la prima, perchè si deve evitare che si arrivi a una situazione di monopolio, tanto che preferirei fosse lo Stato, almeno inizialmente, l'unico costruttore.

D E L U C A , *relatore.* C'è da tener conto della proposta del senatore Fortunati in ordine alle sanzioni pecuniarie per l'uso di punzoni non forniti dall'Amministrazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze,* Non ho alcuna difficoltà ad accoglierla.

P R E S I D E N T E . Ne terremo conto in sede di esame dell'articolo 8.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 14 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'arti-

colo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli enti pubblici, le società per azioni e quelle a responsabilità limitata, le aziende ed istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo nonchè i pubblici ufficiali possono essere autorizzati dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta sugli atti e scritti per i quali dalla tariffa, allegato *A*, parte prima, è previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con decreto ministeriale.

Riguardo alle cambiali ed agli altri effetti di commercio l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere accordata limitatamente alle cambiali-tratte emesse da imprese commerciali purchè redatte su modelli propri, stampati o litografati aventi le dimensioni stabilite dall'articolo 5, secondo comma, e purchè l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila.

Gli atti, gli scritti ed i moduli per cambiali-tratte dovranno recare stampata o litografata la indicazione della denominazione e della sede sociale dell'ente, società, azienda od istituto di credito, dell'esattoria ovvero il nome, cognome e domicilio del pubblico ufficiale o dell'imprenditore cui è accordata l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'uso delle macchine bollatrici può essere dall'Amministrazione finanziaria limitata, sospesa e revocata in ogni tempo per giustificati motivi.

Qualora l'utente intenda rinunziare all'autorizzazione dovrà darne notificazione scritta all'Intendenza di finanza alla quale dovrà riconsegnare il punzone ».

(*È approvato*)

Art. 2.

Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine elettriche bollatrici deve ottenere dall'Amministrazione finanziaria la preventiva approvazione del tipo.

A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per ciò al concessionario alcun compenso.

Le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere l'impronta rappresentativa dell'importo del tributo ed un bollo a calendario.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il giudizio dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità o meno delle macchine bollatrici è insindacabile.

L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, è data con decreto del Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le macchine fornite alle società, agli enti ed alle persone indicate nell'articolo 1 debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Esse debbono essere vendute o locate senza i punzoni destinati a stampare l'impronta del bollo, la cui fabbricazione è riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione finanziaria dietro un corrispettivo da essa stabilito.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il concessionario deve dare partecipazione all'Amministrazione finanziaria con lettera raccomandata di ogni vendita, locazione o cessione di macchine bollatrici indicando il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.

Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, il concessionario è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di

bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale conseguenti ad evasioni od abusi resi possibili per difetti di costruzione o per imperfetto funzionamento delle macchine o per abusiva fornitura di punzoni in violazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 o per omissione della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso che, dopo due o tre anni di uso, o anche dopo un periodo di tempo piu breve o più lungo, si riscontri che una macchina ha un difetto, un guasto, come si comporta l'Amministrazione?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se viene accertato un guasto si procede alla riparazione dopo averne fatta regolare denuncia. Se si tratta di contraffazione di sigilli, questa porta a una pena piuttosto grave.

FORTUNATI. Se si sono contraffatti bolli per milioni e milioni, chi li paga?

PIOLA. Indipendentemente dalle pene previste dal Codice penale, se io faccio un punzone la cui fabbricazione è riservata allo Stato, sono responsabile in solido con l'utente della imposta di bollo e delle sanzioni non aventi carattere penale.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Inoltre vi sono le sanzioni penali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La responsabilità finanziaria diventa niente di fronte a quella penale.

FORTUNATI. Se nel Codice penale è previsto il falso generico...

PIOLA. Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, se l'utente e corresponsabile non avverte l'Amministrazione, pur conoscendo questo cattivo funzionamento a suo favore, anche se non originato da altre cause, deve risponderne in solido con il concessionario.

RODA. Ma il fabbricante deve essere sempre tenuto responsabile del cattivo funzionamento di una macchina da lui fornita?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il fabbricante non ne risponde che quando il cattivo funzionamento risulti a lui imputabile.

MARIOTTI. Sarebbe meglio dire che la responsabilità del concessionario non esiste quando non si tratti di difetto di costruzione o di cattivo funzionamento originario.

PRESIDENTE. Mi sembra che su ciò siamo tutti d'accordo. Pertanto può rimanere a verbale che il secondo comma dell'articolo 5 va interpretato nel senso che il concessionario è corresponsabile in solido con l'utente, oltre che per le evasioni derivanti dalle altre cause indicate nel comma stesso, per quelle dovute a imperfetto funzionamento *originario* delle macchine.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per ottenere l'autorizzazione ad usare le macchine bollatrici deve rivolgersi domanda all'Intendenza di finanza indicando il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore, il recapito ove la macchina sarà messa in funzione nonchè la natura degli atti e scritti per i quali è chiesta l'autorizzazione alla bollazione con sistema meccanico.

(*È approvato*).

Art. 7.

I punzoni forniti all'utente rimangono di proprietà dell'Amministrazione e debbono esserle restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.

L'utente è obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati.

(*È approvato*).

Art. 8.

È vietato all'utente di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina bollatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla, di chiedere o di accettare pezzi di ricambio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per la inosservanza agli obblighi e ai divieti stabiliti dal presente articolo è comminata a carico dei trasgressori una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici e a fissare le norme per il loro impiego nonchè per il versamento della imposta di bollo dovuta in relazione al loro funzionamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni di guerra indirette » (1853) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Adeguamento delle pensioni di guerra indirette », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. Il disegno di legge, presentato dal Governo, giunge a noi con modificazioni introdotte dalla VI Commissione della Camera, modificazioni che sono in parte di valore puramente finanziario, in parte sostanziali, in quanto si riferiscono alla regolamentazione vigente.

Il provvedimento riguarda le pensioni indirette di guerra — colgo l'occasione di ricordarlo — per un certo gruppo alle vedove, per un altro gruppo alle vedove con orfani, per un altro ancora ai genitori, collaterali ed assimilati e per un altro infine agli orfani e collaterali maggiorenni che siano inabili al lavoro.

Per ciascuna di queste quattro categorie sono attualmente in vigore determinate tabelle di pensione annua, che però non sono quattro, bensì otto, in quanto si è adottata una misura leggermente superiore, nel caso in cui la morte sia avvenuta in combattimento in condizioni di particolare impegno personale, rispetto a quella adottata nel caso che la morte sia dovuta a cause di guerra ma non nelle suddette particolari circostanze. Tale differenza di trattamento è diventata addirittura insensibile; basti pensare che nelle tabelle attualmente vigenti è di appena duemila lire, quasi che si ritenesse di compensare con tale somma il maggior impegno di sacrificio del militare morto in combattimento.

Pertanto, una delle modifiche apportate dalla Camera rispetto al testo governativo è stata l'abolizione delle seconde tabelle per ciascuna categoria, quelle cioè relative alle pensioni riservate alle vedove ed orfani di morti non in combattimento, portando le pensioni stesse al livello di quelle corrisposte ai congiunti dei caduti in combattimento.

Premesso questo, basterà accennare ad alcuni articoli.

L'articolo 1 prevede determinati aumenti tabellari annui per le vedove ed orfani e per i genitori e collaterali ed un ulteriore aumento per i congiunti inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Mi soffermo ora sulle innovazioni sostanziali introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al disegno di legge presentato dal

Governo, disegno che aveva essenzialmente solo portata finanziaria.

Finora, alla vedova con orfani, oltre ad una pensione maggiore, veniva concesso un assegno integratore per ogni figlio fino ai ventun anni d'età. In base all'articolo 4 del disegno di legge, l'assegno anzidetto viene concesso anche per gli orfani oltre i ventun anni e fino al ventiseiesimo anno di età, anche se siano abili al lavoro, quando trattasi di studenti universitari.

Altra innovazione introdotta dalla Camera è quella relativa all'aggiunta dell'articolo 7. Voi ricorderete che in sede di discussione della modifica della legge fondamentale numero 648 del 1950 sulle pensioni dirette facemmo riferimento anche alle norme che regolamentano le pensioni indirette e notammo, ad esempio, che il capitale vedovile spettante alle vedove che si risposano, e che quindi perdono la pensione, era troppo modesto.

Nel suddetto articolo viene stabilito non solo che il capitale vedovile sarà liquidato a partire dal 1° gennaio 1962, ma che la liquidazione medesima verrà calcolata sulla base dei nuovi importi tabellari, quali risulteranno cioè dal 1° luglio 1963.

Sostanzialmente non vi sono altre osservazioni da fare. Eventuali rilievi particolari potranno farsi in sede d'esame dei singoli articoli.

Io credo che dobbiamo rallegrarci che finalmente si sia arrivati a riconoscere a coloro che sono in possesso di pensioni indirette il diritto ad un aumento, che è sostanzioso e che d'altra parte risponde ad un'esigenza di equità. Poichè tanto è stato fatto per i mutilati e gli invalidi, era giusto che non si dimenticassero coloro che sono morti e i loro congiunti.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge così come risulta dal testo inviatoci dalla Camera. Soltanto mi permetto di chiedere, con il consenso del Governo, che, relativamente all'articolo 3, venga affermata una interpretazione chiara del testo approvato dalla Camera, che mi sembra non risulti dal testo stesso.

L'articolo 3 del testo governativo diceva: « L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato di lire 24.000 annue per ciascun orfano a decorrere dal 1° gennaio 1962 ». La Camera ha conservato l'aumento di 24.000 lire annue con decorrenza dal 1° gennaio 1962 ed ha stabilito un successivo aumento di 36.000 lire a partire dal 1° luglio 1962, ma ha così formulato il primo comma dell'articolo: « L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso: . . . », per cui risulterebbe, a mio avviso, che le due cifre (24.000 e 36.000) fossero sostitutive e non integrative, mentre non c'è dubbio che fosse intenzione del legislatore di stabilire che all'aumento integratore fossero aggiunte le due cifre, progressivamente. È necessario, però, che tale interpretazione risulti chiaramente.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo. Occorre inoltre precisare che le due cifre non vanno sommate, ma rappresentano, ciascuna per intero, le due misure successive dell'elevazione di cui trattasi.

P R E S I D E N T E . Per non rinviare il disegno di legge alla Camera, basterà che risultino a verbale le precisazioni testè fatte.

C A R E L L I . Vorrei fare osservare che in sede di discussione del bilancio ed anche di discussione della legge relativa all'aumento delle pensioni dirette di guerra, presentammo un ordine del giorno, che fu accettato dal ministro Taviani e che è stato tradotto in parte nel disegno di legge in esame.

Io compio un dovere gradito ringraziando il Ministro ed anche l'onorevole Sottosegretario per l'opera compiuta a favore delle categorie in questione, che si riterranno soddisfatte dei nuovi benefici loro accordati, ma non posso non far presente la necessità che si provveda in avvenire a risolvere quei problemi che nel presente disegno di legge non sono stati considerati.

Mi limito, a tale scopo, a ripetere quanto è stato già fatto all'altro ramo del Parlamento, a presentare cioè il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge sull'adeguamento delle pensioni indirette, invita il Governo a predisporre un nuovo disegno di legge per la soluzione dei seguenti problemi: concessione di un assegno integratore a favore della madre del caduto in guerra che sia a carico del marito pensionato; adeguamento della misura dell'assegno di previdenza; concessione di un assegno integratore alle vedove degli invalidi di prima categoria; adeguamento dell'assegno di previdenza concesso ai collaterali maggiorenni maschi a quello concesso ai genitori e vedove; concessione della tredicesima mensilità; concessione della pensione senza tener conto dell'aiuto potenziale; concessione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti non assistiti da enti mutualistici ».

Nel presentarlo rinnovo il mio ringraziamento al Governo, al Presidente ed al relatore per l'opera compiuta nell'interesse di questa categoria, che da tempo attende soddisfazione.

P R E S I D E N T E . Io credo che non si possa accettare, in questa sede, il suddetto ordine del giorno senza avere approfondito i problemi relativi alle richieste elencate nell'ordine del giorno stesso

Poichè praticamente quasi ogni anno avviene che, allo scadere dell'esercizio finanziario, si predisponga un disegno di legge per la modificazione di norme relative alle pensioni di guerra, ritengo che in quella sede si potrà provvedere alla soluzione dei problemi accennati.

Ritengo, al momento, inopportuno che si vincoli fin d'ora il Governo con un ordine del giorno su una materia non ben definita. Pregherei pertanto il senatore Carelli di non insistere.

C A R E L L I . L'ordine del giorno potrebbe essere accettato come raccomandazione. Io non pretendo una votazione.

P R E S I D E N T E . Ma la raccomandazione rappresenta un po' un impegno, presuppone che noi abbiamo esaminato la materia, cosa che non abbiamo fatto.

C A R E L L I . Anzichè a nome della 5ª Commissione, posso presentarlo a mio nome.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In questi termini l'accetto come raccomandazione

R U G G E R I . Noi, pur approvando il disegno di legge in esame, che rappresenta un modesto passo avanti rispetto alle esigenze delle categorie interessate, sappiamo che vi sono altre richieste di aumento, basate sull'aumentato costo della vita dal 1950 ad oggi, che non sono state soddisfatte.

Noi sappiamo che lo Stato deve far fronte a molteplici esigenze. Ma di fronte alle sempre crescenti esigenze di vita di numerosissime famiglie non si può opporre che il bilancio dello Stato non consente di far fronte a certi impegni.

Noi, ripeto, approveremo il disegno di legge, però non possiamo non tener presente quanto ha detto poc'anzi il senatore Carelli presentando il suo ordine del giorno. Vi è un impegno del Senato, il quale, quando approvò la legge generale sulle pensioni di guerra, accettò un ordine del giorno relativo alla soluzione di numerosi problemi. Solo una parte di essi hanno trovato considerazione nel disegno di legge in esame. Occorrerà provvedere a quelli non ancora risolti. Se il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, dovrà tenere presente anche il suddetto preciso impegno votato dall'Assemblea del Senato per la soluzione di quei problemi.

O L I V A , *relatore.* Col provvedimento in discussione si comincia a realizzare parte dei citati impegni. Ad ogni modo non si compromette nulla.

R U G G E R I . Ma si corre il rischio di compromettere, nel senso che prima che si arrivi ad approntare un nuovo disegno di legge occorreranno almeno cinque anni.

P A R R I . Vorrei pregare il Presidente di considerare non le singole richieste dell'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli, ma il suo spirito, che è peraltro condiviso anche da noi.

Tenga presente il Presidente che le provvidenze previste nel disegno di legge, nonostante l'impegno finanziario notevole, sono tuttavia ancora misere. Il Presidente conosce le condizioni in cui vivono numerose famiglie di caduti in guerra. Tutti i denari che si potranno dare, saranno sempre ben dati. D'altra parte basta osservare le cifre contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge per rendersi conto che alcuni trattamenti sono ancora veramente molto esigui.

Questo è lo spirito dell'ordine del giorno. Si intende con esso far presente al Governo e al Senato che il problema è sempre vivo e che appena vi saranno possibilità nel bilancio occorrerà risolverlo.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che il Governo ha già dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

O L I V A , *relatore*. Desidero osservare che anche io personalmente condivido le osservazioni testè fatte e da tempo ho rilevato che si sarebbe dovuta dare la precedenza all'esame dei provvedimenti relativi ai caduti rispetto a quelli per gli invalidi di guerra. Non vi è dubbio però che le ragioni per cui non si è potuto fare di più sono di carattere finanziario. Per questo esercizio finanziario l'onere sarà di nove miliardi. Nell'esercizio 1963-64 il maggior onere sarà di 47 miliardi e tale esercizio non è poi tanto lontano. Già nell'esercizio 1962-1963 si avrà un maggior onere di circa venti miliardi.

Vorrei rilevare inoltre che le pensioni di guerra vanno fatalmente diminuendo, per la morte dei genitori, per l'uscita dalla maggiore età dei figli, perchè siamo ormai a quasi vent'anni dalla guerra. È logico che in avvenire quello che costituirà il risparmio realizzato per l'evolversi fatale delle circostanze e del tempo potrà essere riutilizzato per effettuare dei miglioramenti.

Peraltro, mi sia permessa un'osservazione finale, di cui assumo piena responsabilità: l'insufficienza generale delle pensioni è dovuta al fatto che noi diamo ugualmente a chi ha estremamente bisogno e a chi non ne ha.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *G*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 40.000 » » 1° luglio 1962;
» 60.000 » » 1° luglio 1963.

Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *M* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1963.

Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *I* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella *O*, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 15.000 » » 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1963.

Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:

L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1962.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.

Resta inteso, in via interpretativa, che le cifre di cui al presente articolo devono intendersi non come le nuove misure dell'aumento integratore, ma come aggiuntive all'aumento attuale, nel senso già precisato dal relatore e dal Sottosegretario De Giovine.

Metto in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla vedova ed agli orfani che conseguano od abbiano conseguito il trattamento di riversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di lire 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6.

Tale assegno è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Art. 5.

Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 30.000 » » 1° luglio 1963.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilità, previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite

dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, numero 263.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonchè dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle *G, I, M, O,* annesse alla presente legge.

Le tabelle *H, L, N, P,* previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

(*È approvato*)

Art. 7.

Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato — a decorrere dal 1° gennaio 1962 — sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonchè con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari